



Groupama
Assicurazioni

CONDIFESA
Romagna

PACCHETTI GARANZIE:

Le avversità garantite sono quelle previste annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA). La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'Allegato 1 – punto 1.1 e 1.2 del PGRA in base alle tipologie di polizza di seguito indicate:

- 2 AVVERSITA' (Tipologia F): polizze che coprono due delle avversità di frequenza (Grandine e Vento forte) di cui all'art. 3 comma 1f del PGRA;
- 3 AVVERSITA' (Tipologia C): polizze che coprono almeno tre delle avversità di frequenza e avversità accessorie di cui all'art. 3 comma 1c del PGRA;
- 6 AVVERSITA' (Tipologia B): polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina) e tre avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia) di cui all'art. 3 comma 1b del PGRA;

DECORRENZA GARANZIE

La garanzia decorre, fatto salvo quanto previsto per ogni singola produzione vegetale e sempreché si sia verificato quanto previsto per ogni singola avversità atmosferica:

- per la grandine e vento forte, dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo a quello della data di notifica della sottoscrizione della polizza;
- per alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo a quello della data di notifica;
- per il gelo e brina, dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo a quello della data di notifica;
- per la siccità, dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di notifica

FRANCHIGIE GR e VF

GRANDINE: 15% frutta e orticole – 20% vivai – albicocche – ciliegie – orticole e colture da seme; altri prodotti 10%

ALTRE AVVERSITA' 30%

DANNI COMBINATI 30% o scalarità 30%-20% ad ogni punto di grandine o vento se queste sono prevalente

FR MINIMA 20% per ALBICOCCHE- NETTARINE – MELE- PERE E SUSINE SE CON PACCHETTO CAT.

LIMITI DI INDENNIZZO

Grandine: Per la sola garanzia grandine singola o abbinata ad altri eventi

Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, zucchine, fagioli, fagiolini, piselli, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bieta da coste o da foglie, orticole da seme, mais da seme, prodotti vivaistici, lenticchie, piante aromatiche e piante officinali, favino, pisello per qualsiasi destinazione, tabacco, tabacco Kentucky e per tutte le altre colture erbacee ed orticole da seme ad eccezione del frumento è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo dell'80% del valore assicurato di ciascuna partita.

Limitatamente alle noci e melograno per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 65% del valore assicurato di ciascuna partita.

Limitatamente alle ciliegie per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita.

Limitatamente al mandorlo ed al nocciolo per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 70% del valore assicurato di ciascuna partita.

Limitatamente alla canapa per qualsiasi destinazione, per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita.

Altre avversità

Prodotti arborei e vivai: per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita.

Prodotti arborei e vivai: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita.

Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita.

Limitatamente alla frutta appartenente al gruppo delle pomacee, dell'actinidia a polpa verde e del mandorlo per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 70% del valore assicurato di ciascuna partita.

Limitatamente alle ciliegie, nocciole, noci, mandorlo e melograno per i danni causati da altre avversità è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita.

Prodotti erbacei – Cereali, Mais, Oleaginose e Riso: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita. Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico, colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita.

Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita.

Prodotti erbacei – Orticole da consumo fresco e da industria, pomodoro e altri prodotti: per i danni causati da, vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita.

*Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento forte, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita **SCOPERTO** - NESSUNO*